



Bruxelles, 18 febbraio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0282(NLE)**

**6364/19
ADD 1**

**TRANS 105
COWEB 19**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 13516/18
n. doc. Comm.:	ST 10987/18
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti – <i>Adozione</i> = <i>Dichiarazioni</i>

Si allegano per le delegazioni una dichiarazione della Commissione e una dichiarazione comune di Germania, Francia, Italia e Austria da iscrivere nel processo verbale della riunione del Coreper e della sessione del Consiglio.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ribadisce che l'intenzione del trattato sulla Comunità dei trasporti è quella di istituire progressivamente una comunità dei trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale sulla base del pertinente *acquis* dell'UE, creando quindi una rete dei trasporti efficace con i paesi vicini dell'UE.
2. La Commissione osserva che il trattato sulla Comunità dei trasporti non contiene disposizioni sull'accesso al mercato nel settore dei trasporti di merci su strada, né nel testo del trattato né nei suoi allegati; di conseguenza, in questa fase continua ad essere applicabile l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 nei confronti delle parti dell'Europa sudorientale. Finché tale situazione non viene modificata, gli accordi bilaterali tra Stati membri e parti dell'Europa sudorientale, comprese le autorizzazioni contenute in tali accordi, possono essere mantenuti, nel rispetto di tali disposizioni e del diritto dell'UE.
3. Qualora l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale prevedano di rafforzare la loro cooperazione mediante la creazione a livello UE di opportunità di accesso al mercato nel settore dei trasporti di merci su strada, i relativi accordi sarebbero negoziati, firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del TFUE.
4. Inizialmente potranno essere mantenuti gli eventuali accordi bilaterali degli Stati membri con le parti dell'Europa sudorientale riguardanti altre modalità di trasporto contemplate dal trattato, purché siano conformi al diritto dell'Unione, fatta salva la suddivisione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

* * *

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA FRANCIA, DELL'ITALIA e DELL'AUSTRIA**

Germania, Francia, Italia e Austria sostengono l'obiettivo del trattato con i Balcani occidentali in materia di trasporti di creare progressivamente una Comunità dei trasporti e una rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale sulla base del pertinente *acquis* dell'UE.

Sottolineano che la graduale apertura del mercato nei settori del trasporto contemplati dal trattato sulla base del principio della nazione più favorita implica necessariamente che non può esservi un trattamento più favorevole dei paesi terzi, compresi i cittadini dei paesi terzi, rispetto ai cittadini dell'UE.

Per la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria è importante che gli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri e le parti dell'Europa sudorientale possano continuare ad essere applicati e possano, se necessario, essere adattati; al riguardo accolgono con favore gli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro dei negoziati sul trattato in materia di trasporti con i Balcani occidentali, che figurano in una dichiarazione a verbale.

Tenuto conto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE, Germania, Francia, Italia e Austria rilevano inoltre che il trattato in materia di trasporti sottoscritto con i Balcani occidentali non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e non crea un precedente per gli accordi con paesi terzi in materia di trasporti.
